

Bollettino di Vigilanza

Anno XIII n. 11/2025

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Pubblicato il 31 dicembre 2025



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE	3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI	6
3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE	8
3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	8

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 152311/25 DEL 25 LUGLIO 2025

Destinatario	Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poist'ovna a.s., con sede in Bratislava (Slovacchia).
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto dell'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati per aver inviato comunicazioni scorrette sul versamento dei premi in relazione a n. 3 polizze vita nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 161740/25 DEL 4 AGOSTO 2025

Destinatario	Insurance JSC Dallbogg: Life and Health, con sede in Sofia (Bulgaria).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 15 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 236365/25 DEL 19 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 198 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 533.000,00 (cinquecentotrentatremila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 236477/25 DEL 19 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 90 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 238320/25 DEL 21 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Poste Vita s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa di polizze vita per n. 34 posizioni nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 167.940,00 (centosessantasettemilanovecentoquaranta/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 239173/25 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Adriatic Osiguranje D.D. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 10 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 239174/25 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Via Versicherung AG (già Wefox Insurance AG), con sede in Vaduz (Liechtenstein).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 21 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 239175/25 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Adriatic Osiguranje D.D. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Trieste.
Violazione	art. 146 del d.lgs. 209/2005 e artt. 5 e 6 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto per n. 9 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 242265/25 DEL 27 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Crédit Agricole Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 10 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 38.118,00 (trentottomilacentodiciotto/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 242589/25 DEL 27 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 23 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 98.880,00 (novantottomilaottocentottanta/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 235022/25 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Schieppati Armando Massimiliano (RUI B000069841, già A000429294), nella qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione, presso la residenza in Milano.
Violazione	artt. 18, comma 1, lettere c) e d), 19, comma 1, lettere c) e d), 24, comma 2, lettera a), n. 1, e b), n. 4), 25, comma 1 e 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e artt. 37, 38, 42, 46, 47 e 55 del regolamento IVASS 44/2019 - irregolarità accertate nell'ambito di verifiche svolte in materia di antiriciclaggio dalla Guardia di Finanza presso la società di intermediazione Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione - in relazione al ruolo svolto presso la stessa società.
Norma Sanzionatoria	art. 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007.
Importo sanzione	euro 22.000,00 (ventiduemila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 235028/25 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Miragoli Paolo (RUI A000077597), nella qualità, all'epoca dei fatti, prima di componente e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione, con domicilio eletto presso lo studio legale Avv.ti Martinello-Cauzzi-Soravia, in Milano.
Violazione	artt. 18, comma 1, lettere c) e d), 19, comma 1, lettere c) e d), 24, comma 2, lettera a), n. 1, e b), n. 4), 25, comma 1 e 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e artt. 37, 38, 42, 46, 47 e 55 del regolamento IVASS 44/2019 - irregolarità accertate nell'ambito di verifiche svolte in materia di antiriciclaggio dalla Guardia di Finanza presso la società di intermediazione Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione - in relazione ai ruoli svolti presso la stessa società.
Norma Sanzionatoria	art. 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 235029/25 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Ercoli Davide Giorgio (RUI A000049752), nella qualità, all'epoca dei fatti, di componente del Consiglio di Amministrazione della Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione, con domicilio eletto presso lo studio legale Avv.ti Martinello-Cauzzi-Soravia, in Milano.
Violazione	artt. 18, comma 1, lettere c) e d), 19, comma 1, lettere c) e d), 24, comma 2, lettera a), n. 1, e b), n. 4), 25, comma 1 e 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e artt. 37, 38, 42, 46, 47 e 55 del regolamento IVASS 44/2019 - irregolarità accertate nell'ambito di verifiche svolte in materia di antiriciclaggio dalla Guardia di Finanza presso la società di intermediazione Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione - in relazione al ruolo svolto presso la stessa società.
Norma Sanzionatoria	art. 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 235030/25 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Destinatario	Nuova Sviluppo e Sinergie s.r.l. in liquidazione (RUI A000224383), con sede in Milano.
Violazione	artt. 18, comma 1, lettere c) e d), 19, comma 1, lettere c) e d), 24, comma 2, lettera a), n. 1, e b), n. 4), 25, comma 1 e 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e artt. 10, comma 1, lettera h), 37, 38, 42, 46, 47 e 55 del regolamento IVASS 44/2019 - irregolarità accertate nell'ambito di verifiche svolte in materia di antiriciclaggio dalla Guardia di Finanza - mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica, anche rafforzata, della clientela.
Norma Sanzionatoria	art. 62, comma 1, del d.lgs. 231/2007.
Importo sanzione	euro 36.000,00 (trentaseimila/00).

3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE

3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenze del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 26/11/2024 n. 09477/2024, R.G. 06407/2023

ricorso proposto da (...omissis ...) e (...omissis ...) s.r.l. per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio, sez. II Ter, n. (...omissis...)/2023 del 1.06.2023

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 06407 del 2023, proposto da (...omissis...) e (...omissis...) s.r.l.;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), (...omissis...);

nei confronti di

Aig Europe Sa- Rappresentanza generale per l'Italia
(...omissis...);

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) n. (...omissis...)/2023, resa tra le parti,
(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Con l'appello in esame le parti odierne appellanti impugnavano la sentenza n. (...omissis...) del 2023 del Tar Lazio, recante rigetto dell'originario gravame.

Quest'ultimo era stato proposto dalle stesse parti, nella qualità di soggetti attinti dai provvedimenti sanzionatori impugnati, avverso l'atto datato 29/9/2021, prot. n. 181784/21, con il quale l'IVASS – Servizio Sanzioni e Liquidazioni, Divisione Sanzioni ha disposto la radiazione della signora (...omissis...) dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), nonché la cancellazione della (...omissis...) s.r.l.
(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va respinto (...omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. (...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
(...omissis...)

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 1/06/2023 n. 09364/2023, R.G. 11959/2021

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11959 del 2021, proposto da (...omissis...) e (...omissis...) s.r.l.;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), (...omissis...);

nei confronti di

Aig Europe Sa- Rappresentanza generale per l'Italia
(...omissis...);

per l'annullamento

- del provvedimento (...omissis...) (doc. n. 1), con il quale l'IVASS – Servizio Sanzioni e Liquidazioni, Divisione Sanzioni ha disposto:

- la radiazione (...omissis...) dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);

- la cancellazione (...omissis...) dal medesimo Registro;

- della deliberazione (...omissis...) (doc. n. 2), con la quale il Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari dell'IVASS, Sez. I, ha proposto di applicare dette sanzioni disciplinari nei confronti delle ricorrenti;

(...omissis...)

(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

La (...omissis...) e (...omissis...) s.r.l. impugnano, unitamente agli atti infraprocedimentali, il provvedimento prot. n. (...omissis...) con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), all'esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del (...omissis...), ha disposto, in conformità alla deliberazione n. (...omissis...) del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza del (...omissis...), la radiazione (...omissis...) e la cancellazione della società dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

I tre motivi, che stante la sostanziale omogeneità possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenze del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 31 maggio 2024 n. 4879 R.G. 05319/2022

ricorso proposto da Genertellife S.p.A. per l'annullamento dell'ordinanza IVASS prot. n. 0151339/17 del 4 agosto 2017 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 05319 del 2022, proposto dalla Genertellife S.p.A. (...omissis...);

contro

IVASS, (...omissis...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03221/2022, resa tra le parti (...omissis...)

FATTO e DIRITTO

(...omissis...)

È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Seconda Ter), n. 01433/2021, di reiezione del ricorso proposto Genertellife S.p.A., per l'annullamento in parte qua dell'ordinanza-ingiunzione emessa da IVASS con prot. n. 0122245/17 del 21.06.2017, d'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 318, c. 1 e 319, c. 1, d.lgs. 209/2005 complessivamente quantificate in (...omissis...).

(...omissis...)

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...), Presidente

(...omissis...), Consigliere

(...omissis...), Estensore

(...omissis...), Consigliere

(...omissis...), Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 21/03/2022 n. 3221 R.G. 09018/2017

ricorso proposto da Genertellife S.p.A per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione IVASS, prot. n. 0122245/17 del 21.06.2017 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 09018/2017 del 2017, proposto da Genertellife S.p.A (...omissis...);

contro

IVASS (...omissis...);

per l'annullamento

“in parte qua, dell'ordinanza-ingiunzione emessa da IVASS con prot. n. 0122245/17 del 21.06.2017, successivamente notificata e ricevuta da Genertellife s.p.a. il 27.06.2017, con la quale sono state irrogate alla ricorrente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 318, c. 1 e 319, c. 1, d.lgs. 209/2005 complessivamente quantificate in (...omissis...) nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quali in particolare: l'atto di contestazione adottato da IVASS prot. n. 0095142/2016 dell'11.05.2016 ed il rapporto ispettivo formato dal Servizio Ispettorato – IVASS. con conseguente condanna di IVASS alla restituzione delle somme già versate ovvero, in via subordinata, per la rideterminazione dell'importo della sanzione in misura più favorevole alla ricorrente, con conseguente condanna di IVASS alla restituzione delle somme già versate”.
(...omissis...)

FATTO

La Genertellife s.p.a. – società appartenente al Gruppo Generali e operante nel settore assicurativo del ramo vita - (d'ora innanzi Genertellife o ricorrente) impugna, unitamente agli atti presupposti, l'ordinanza ingiunzione n. 122245/17 del 21 giugno 2017, nella parte in cui l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (d'ora innanzi Ivass) le ha irrogato, ai sensi degli artt. 318 e 319, comma 1, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, una sanzione pecuniaria di (...omissis...)

(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

In conclusione il ricorso va respinto in toto.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente FF, Estensore

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO

